

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3478 del 09/07/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE CON VARIANTE E CONTESTUALE UNIFICAZIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI CERVIA (RA). DITTA: FANTINI S.R.L. PRATICA: RA01A1335.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3528 del 06/07/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove LUGLIO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna,
il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI,
determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda prot. n. 1073166 del 19/12/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, Fantini s.r.l., c.f. 00931040398, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Cervia (RA), ad uso igienico ed assimilati, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 18149/2005 (cod. pratica RA01A1335);
- con domanda prot. n. 1073175 del 19/12/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, Fantini s.r.l., c.f. 00931040398, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Cervia (RA), ad uso igienico ed assimilati, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 18149/2005 (cod. pratica RA01A1388);
- con domanda presentata ai sensi del R.R. 41/2001, assunta al prot. n. PG/2021/15206 del 01/02/2021, la ditta Fantini s.r.l., c.f. 00931040398, ha richiesto l’unificazione delle concessioni di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Cervia (RA), ad uso igienico ed assimilati, cod. pratiche RA01A1335 e RA01A1388;
- con nota PG/2021/28022 del 22/02/2021, Fantini s.r.l., c.f. 00931040398, ha indicato nella relazione tecnica, ad integrazione dei dati mancanti, una portata di prelievo massima pari a 4,5 l/s e un volume d’acqua complessivo pari a 4.374 mc/annui, configurandosi quale variante sostanziale alla concessione.

DATO ATTO:

- dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda di concessione con unificazione sul BURERT n. 123 del 28/04/2021 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 5 comma 3, r.r. 41/2001 e dell'art. 50 l.r. 7/2004;
- che le derivazioni dai tre pozzi oggetto di separate concessioni sono destinate al medesimo uso, sono limitrofe e a servizio della stessa unità aziendale, per cui non si ravvedono motivi ostativi all'unificazione delle stesse in un unico atto concessorio;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone complessivo pari a euro 164,39 per la pratica RA01A1335, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 19/01/2006, la somma pari a 136,70 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale per la concessione cod. pratica RA01A1335 e la somma pari a 136,70 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale per la concessione cod. pratica RA01A1388 per un totale di 273,40 euro che si mantiene per il rinnovo con unificazione delle concessioni;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'archiviazione della pratica RA01A1388 per unificazione con la pratica RA01A1335, di cui mantiene la denominazione, e rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica dai tre pozzi;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Fantini s.r.l., c.f. 00931040398, il rinnovo con contestuale unificazione delle concessioni di derivazione da acque pubbliche sotterranee codice pratica RA01A1335 e codice pratica RA01A1388, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 3 pozzi aventi profondità di m 5;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Cervia (RA), via Lungomare Grazia Deledda n. 179-182, su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, censito al fg. n. 43, mapp. n. 72; coordinate UTM RER Pozzo 1 x: 768.567,9 y: 905.945,9; Pozzo 2 x: 768.573,6 y: 905.907,4; Pozzo 3 x: 768.543,5 y: 905.993,4;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (servizi igienici e docce);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 4,5 (1,5 l/s per ogni pozzo);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 4.374;
2. di attribuire alla concessione unificata ed oggetto di rinnovo il codice pratica **“RA01A1335”** e di archiviare il procedimento codice pratica **“RA01A1388”**;
3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 06/07/2021;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto, per la pratica unificata, per l'anno 2021 in 164,39 euro;

6. di mantenere l'importo già versato di euro 136,70 in data 19/01/2006 e di euro 136,70 in data 19/01/2006, complessivamente pari a 273,40 euro, a titolo di deposito cauzionale per le concessioni oggetto del presente rinnovo con unificazione;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Fantini s.r.l., c.f. 00931040398 (cod. pratica RA01A1335).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi aventi profondità di m 5,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 140, equipaggiati con elettropompa non sommersa aspirante della potenza di kw 1,1, dotati di parete filtrante alla profondità compresa tra m 4 e 5 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cervia (RA), via Lungomare Grazia Deledda n. 179-182, su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, censito al fg. n. 43, mapp. n. 72; coordinate UTM RER Pozzo 1 X: 768.567,9 Y: 905.945,9; Pozzo 2 X: 768.573,6 Y: 905.907,4; Pozzo 3 X: 768.543,5 Y: 905.993,4.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati per i servizi igienici e le docce dello stabilimento balneare.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 4,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 4.374.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 3 ore al giorno per un totale di circa 90 giorni, come riportato nella relazione tecnica.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Freatico di pianura costiero codice: 9020ER-DQ1-FPC.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per

l'anno 2021 è pari a 164,39 euro.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 273,40 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il

ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.